



Ai docenti

Ai Sig. Genitori

Al sito web

Agli Atti

SEDE

Circ.n.95

Oggetto: Disposizioni-Gestione alunni contatto con familiare positivo al Covid-Erogazione DDI

A seguito delle modifiche intervenute nella gestione dei casi Covid a scuola per effetto del D.L. 5 del 04.02.22, diversi genitori ci hanno chiesto se alunno con genitore o altro familiare convivente positivo al Covid sia o no soggetto a quarantena.

La questione è regolamentata dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.22** che recita come segue:

"Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici** non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2. **soggetti asintomatici** che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo,

la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. (omissis)

È dunque previsto che l'alunno contatto stretto di positivo che:

- a) non sia vaccinato o che non abbia completato il ciclo vaccinale primario
- b) o che abbia completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- b) o che abbia ricevuto una sola dose di vaccino
- c) o che sia guarito da oltre 120 giorni,

debba osservare una quarantena di 5 giorni a contare dall'ULTIMO CONTATTO CON IL SOGGETTO POSITIVO.

Considerato che, nel caso di convivente positivo al covid, **il contatto tra l'alunno e il positivo è reiterato**, ne consegue che:

1. i cinque giorni di quarantena dall'ultimo contatto con il soggetto convivente positivo al covid vadano contati dal giorno precedente al tampone attestante la negativizzazione di quest'ultimo.

Ad esempio: alunno contatto stretto di un familiare convivente infetto negativizzatosi il 10 febbraio, potrà rientrare in classe il 15 febbraio, con obbligo di indossare mascherina ffp2 per 5 giorni e quindi fino al 20 febbraio incluso. A tal proposito si precisa che la quarantena di 5 giorni parte dal giorno successivo all'ultimo contatto.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori **autocertifichino** che l'alunno non ha avuto contatto alcuno con il genitore/altro parente convivente positivo al covid, a partire dalla data dichiarata nell'autocertificazione, i cinque giorni di quarantena vanno computati a contare dalla suddetta data dichiarata nell'autocertificazione.

Ad esempio: in caso di autocertificazione, firmata da entrambi i genitori, attestante che l'alunno non ha avuto contatti con il soggetto convivente positivo covid a partire dal 10 febbraio, l'alunno rientra in presenza il 16 febbraio indossando mascherina Ffp2 per cinque giorni ovvero fino al 20 febbraio.

Per quanto sopra, resta fermo il diritto dell'alunno convivente di soggetto positivo al covid ad usufruire della DDI fino al rientro in presenza. su richiesta documentata dai genitori.

Richiesta che va inviata in posta istituzionale della scuola all'indirizzo NAEE139006@istruzione.it all'attenzione dell'Assistente Amministrativa Sig.ra Felace con il seguente oggetto:

RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI

Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Dott.ssa Olimpia FINIZIO)

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART 3 DEL D.L.vo n°. 39 DEL 12.02.1993